

7 agosto 2018

La Corte di Giustizia dell'Unione europea fornisce ai giudici nazionali indicazioni pratiche sulla forma e il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale

Milano, 7 agosto 2018 - La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha predisposto le nuove Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 257 del 20 luglio 2018.

Queste Raccomandazioni, dirette a fornire ai giudici nazionali alcune indicazioni pratiche sulla forma e il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sostituiscono le precedenti, adottate dalla Corte nel novembre 2016.

Rispetto al passato una delle più rilevanti novità riguarda la maggiore sensibilità per la tutela dei dati personali, amplificata dalla circostanza che, in base all'art. 23 del Protocollo n. 3 dello Statuto della Corte, la decisione della Corte di Giustizia deve essere pubblicata in tutte le lingue dell'Unione.

Il giudice nazionale che solleva la questione pregiudiziale e che "è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo" deve farsi carico di anonimizzare i nominativi delle persone menzionate nella domanda o interessate dal procedimento principale, nonché di occultare gli elementi che potrebbero consentire di identificarle (nello stesso senso si veda il comunicato dello scorso 29 giugno ove la Corte ha annunciato che "per assicurare la protezione dei dati delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali, garantendo nel contempo l'informazione dei cittadini e la pubblicità della giustizia, la Corte di giustizia ha quindi deciso, per ogni causa pregiudiziale presentata a partire dal 1° luglio

2018, di sostituire con iniziali, in tutti i documenti pubblicati, i nomi delle persone fisiche coinvolte nella causa”).

Infatti, rispetto al passato, dove la Corte poteva (d’ufficio o su richiesta) coprire con l’anonimato le parti del procedimento *de quo*, le Raccomandazioni ora evidenziano come, a causa dell’uso crescente delle nuove tecnologie dell’informazione e, in particolare, dei motori di ricerca, è “priva di utilità un’anonimizzazione effettuata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale e, *a fortiori*, dopo la notifica di quest’ultima agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata” (punto 22).

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell’informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all’assenza di assistenza legale specifica.A